



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Servizio Cave/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243
Tel.n. 0444/908227 Fax n. 0444/908490

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE (Legge regionale n° 33/85, art. 14)

Parere n. 1/1213

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riunitasi a seguito di regolare convocazione presso la sede della Provincia in C.trà Gazzolle n. 1 il giorno 19.12.2013;

premesso che l'art. 11 della L.R. 16.04.1985 n.33 individua nella Commissione Tecnica Provinciale dell'Ambiente l'organo consultivo tecnico-amministrativo della Provincia per le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", modificato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*";

dato atto che:

1. la Provincia, in forza della delega della Regione Veneto di cui alla Legge Regionale n.33/1985 e s.m.i., provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia di emissioni gassose di cui agli artt. 269 e 281 della Parte Quinta al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
2. il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione prevede, tra l'altro, l'imposizione di limiti specifici ai punti di emissione convogliati (camini);
3. gli uffici hanno rilevato la necessità di definire dei limiti univoci per le emissioni delle attività galvaniche;

considerato che sono definiti valore limite (come schematicamente riportate nella tabella seguente) per le attività galvaniche da:

1. Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 per gli impianti esistenti al 1988 (richiamati per l'adesione all'autorizzazione generale della Provincia di Vicenza con parere CTPA n. 09/1210 del 16/12/2010);
2. Allegato al D.P.R. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*" per gli impianti che intendono esercire tramite adesione all'autorizzazione generale ("*Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore 10 kg/giorno*");
3. D.M. 1.10.2008 "*Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli*" per le attività oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale (si riporta in allegato l'estratto del capitolo "*4.2.1.10. Emissioni in aria*");

considerato che le aziende oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale rappresentano le imprese di maggior dimensione ed impatto ambientale, mentre le aziende oggetto di autorizzazione generale definite dal D.P.R. 59/2013 quelle di minor dimensione ed impatto;

preso atto che le aziende in A.I.A. devono in ogni caso conformarsi alle B.A.T. di cui al D.M. 1.10.2008 secondo le previsioni e tempistiche stabilite ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06;

considerato che sono pervenute alcune richieste di chiarimento sui limiti da ditte oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale;

ritenuto pertanto di definire valori limite univoci di riferimento agli uffici, alla luce dell'evoluzione normativa e delle migliori tecniche disponibili,

rilevato che qualora la Regione Veneto emani proprie linee guida in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività galvaniche il presente parere decadrà automaticamente per le parti non compatibili;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai valori limite proposti per le attività galvaniche e riportati nella seguente tabella, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per le aziende esistenti, autorizzate con A.I.A. o con provvedimento settoriale alle emissioni in atmosfera, sarà chiesto l'adeguamento in occasione del primo rinnovo/modifica sostanziale. I tempi di adeguamento saranno definiti sulla base delle singole situazioni impiantistiche e dell'istruttoria condotta.

Per quanto riguarda modalità di campionamento ed analisi si fa riferimento al precedente parere n. 09/1210 del 16.12.2010, nonché a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006.

Qualora l'azienda rilevi l'impossibilità tecnico-economica del rispetto dei limiti proposti l'esame del progetto dovrà essere posto all'attenzione della presente Commissione per l'esame di competenza.

Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Cristina Del Sal

Cristina Del Sal



Il Presidente della Commissione
Il Sub-Commissario Dott.ssa Francesca Galla

Francesca Galla

EMISSIONI DA VASCHE		Limiti 152		BAT	DPR 59/13	Proposta	
Anodizzazione	Ni	1	1	<0,01-0,1	0,1	0,1 (1)	1
	Co	1		-	-	1 (1)	
	Sn	-	-	-	2	2	-
	NaOH	-	-	-	5	5	-
	H2NO3	-	-	-	5	5	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
	SOX	500	-	10	-	-	*
Nichelatura	Ni	1	1	<0,01-0,1	0,1	0,1 (1)	1
	Co	1		-	-	1 (1)	
	Sn	-	-	-	2	2	-
	Hcl	30	-	<0,3-30	5	5 (2)	-
	HF	5	-	<0,1-2	2	2 (2)	-
	Zn	-	-	<0,01-0,5	1	0,5	-
	Cu	-	-	<0,01-0,02	1	1	-
	Pb	-	-	-	0,1	0,1	-
	H2NO3	-	-	-	5	5	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
	SOX	500	-	10	-	-	*
	NH3	250	-	0,1-10	-	-	30 (2)
Cromatura	CrVI	1	1	<0,01-0,2	0,1	0,1 ** (1)	1
	Ni	1		<0,01-0,1	0,1	0,1 (1)	
	Co	1		-	-	1 (1)	
	HF	5	-	<0,1-2	2	2 (2)	-
	H2NO3	-	-	-	5	5	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
	SOX	500	-	10	-	-	*
Zincatura	Hcl	30	-	<0,3-30	5	5 (2)	-
	HF	5	-	<0,1-2	2	2 (2)	-
	Hcl	30	-	<0,3-30	5	5 (2)	-
	CICN	1	-	-	-	***	-
	HCN	5	-	-	5	5 (2)	-
	CN	-	-	0,1-3	-	3	-
	H2NO3	-	-	-	5	5	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
	SOX	500	-	10	-	-	*
Ottatura	Zn	-	-	<0,01-0,5	1	1 (1)	-
	Cu	-	-	<0,01-0,02	1	1	-
	Zn	-	-	<0,01-0,5	1	1 (1)	-
Ramatura	Ni	1	-	<0,01-0,1	0,1	0,1 (1)	-
	Cu	-	-	<0,01-0,02	1	1	-
	Hcl	30	-	<0,3-30	5	5 (2)	-
	CICN	1	-	-	-	***	-
	HCN	5	-	-	5	5 (2)	-
	CN	-	-	0,1-3	-	3	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
H2NO3	-	-	-	5	5	-	

* il limite si intende rispettato con la verifica del corrispondente acido

** si ritiene di limitare il valore a 0,1 per somiglianza, a livello di pericolosità, con il parametro Nichel

*** Parametro obsoleto, composto non più utilizzato

(1) Le soglie di rilevanza di cui al punto 1.1 dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 sono ridotte per i parametri indicati a 0,5 g/h per singolo composto o somma.

(2) Le soglie di rilevanza di cui al punto 3 dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 sono ridotte proporzionalmente alla riduzione del limite.